

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

In composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott. Antonio Codega ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. omissis R.G. promossa da:

MUTUATARIA

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 20 giugno 2019, il procuratore dell'attrice non compariva avendo depositato in data 12 marzo 2019 foglio contenente le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito così giudicare: nel merito accogliere la presente posizione e per l’effetto accertare che le clausole del mutuo oggetto del presente giudizio, sono affette da nullità per le ragioni di cui in narrativa; - rideterminare il saldo dare avere del rapporto, secondo l’ipotesi a) della perizia redatta dalla Dott.ssa omissis, elidendo dagli importi dovuti le somme versate dalla signora MUTUATARIA a deconto del maggior dovuto; - Con richiesta di compensazione delle spese di lite.”

Parte convenuta invece si riportava alle seguenti conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione
1) IN VIA PRELIMINARE rigettare l’istanza di sospensione del titolo esecutivo in quanto infondata in fatto ed in diritto; 2) NEL MERITO rigettare l’opposizione a precetto e tutte le domande proposte dalla sig.ra MUTUATARIA per le ragioni esposte in narrativa; Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA”*

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2015 la MUTUATARIA conveniva in giudizio la BANCA affermando che in data 6 luglio 1998 aveva acquistato un immobile sito in omissis gravato da mutuo con Banca nazionale del lavoro per l'importo di € 67.139,40 e che, dopo la separazione dal marito, si era accollata interamente il pagamento del mutuo.

Riferisce l'attrice che il mutuo così come originariamente erogato e per tutta la sua durata non ha mai previsto alcuna assicurazione neanche all'esito della introduzione delle norme in tema di trasparenza nei rapporti tra cliente consumatore ed istituto di credito e che non essendo stata in grado di puntualmente adempiere all'impegno assunto con la Banca, prima di divenire morosa proponeva ed otteneva un piano di rientro volto a sanare l'esposizione.

Nonostante questo piano la Banca avrebbe notificato in data 13 novembre 2015 l'atto di precetto per euro 30.032,30 = atto che sarebbe illegittimo ed ingiusto verso il quale con la citazione predetta la MUTUATARIA ha proposto opposizione chiedendo la sospensione del titolo e la rideterminazione del saldo debitorio ove dovuto.

Sentenza, Tribunale di Pavia, Giudice Antonio Codega, n. 500 del 26 maggio 2020

Sintetizzando il prolisso atto di citazione di parte attrice la MUTUATARIA censura, in modo piuttosto generico, la violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria, entrate in vigore molti anni dopo la stipulazione del contratto di mutuo. L'atto di citazione riporta una lunga prolusione teorica sul punto ma non indica compiutamente quali sarebbero state le concrete violazioni riferite alla fattispecie oggetto di causa.

Vengono anche contestate, di nuovo senza indicazioni concrete riferite allo specifico rapporto contrattuale oggetto di causa, comportamenti illeciti della banca relativi all'addebito degli interessi, sotto il profilo dell'anatocismo, per violazione del tasso soglia e per indeterminatezza delle clausole contrattuali e viene richiesta la ricostruzione del rapporto a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.

Viene anche eccepita la nullità del precetto per un vizio di forma (mancanza dell'avvertimento rivolto al debitore della facoltà di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi).

Si costituiva in giudizio la banca convenuta con comparsa depositata il 29 marzo 2016 contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto.

In ordine alla dedotta violazione delle norme sulla trasparenza bancaria la banca dava evidenza alla circostanza, non contestata, che la MUTUATARIA non aveva stipulato direttamente il contratto di mutuo ma era subentrata mediante accollo in un contratto già esistente che viene richiamato nell'atto di accollo contenuto nell'atto di acquisto dell'immobile gravato dall'ipoteca in favore della BANCA.

Secondo la banca convenuta l'accollo presuppone la conoscenza nonché la piena accettazione da parte dell'acquirente accollante di tutte le condizioni e di tutte le clausole del contratto originariamente stipulato e, pertanto, non può in alcun modo essere opposta all'Istituto di Credito l'asserita mancata conoscenza da parte dell'opponente delle condizioni contrattuali convenute dalle parti originarie, subentrando l'accollante. Nella medesima posizione del mutuatario originario, senza alcun obbligo di informativa a carico dell'istituto di Credito in ordine al contenuto del contratto di mutuo originariamente stipulato.

L'assunzione delle obbligazioni mediante accollo di un contratto di mutuo già esistente rende irrilevanti secondo BANCA le censure di parte attrice relative alla violazione di obblighi di informativa precontrattuale. In ogni caso il contratto di mutuo sarebbe esaustivo e completo nel prevedere e disciplinare i diritti e gli obblighi nascenti tra le parti e nel determinare la misura degli interessi, corrispettivi e moratori, dovuti dalla parte mutuataria.

L'atto di opposizione conterrebbe invece contestazioni, formulate in via del tutto generica, attinenti ad un presunto e non dimostrato comportamento illegittimo della Banca, mediante l'illustrazione della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria ed enunciazioni di principi e criteri che, tuttavia, poco hanno a che fare con il caso in esame.

La serietà dell'opposizione sarebbe anche smentita dal fatto che la MUTUATARIA avrebbe avanzato le doglianze di cui al presente giudizio solo in seguito alla notifica dell'atto di precetto dopo aver, per diversi anni, onorato il proprio debito con la Banca senza muovere alcuna contestazione in merito alla condotta tenuta dall'istituto di Credito e/o alle condizioni contrattuali contestate in questa sede, così dimostrando di essere pienamente a conoscenza degli obblighi assunti con BANCA. Ad ulteriore conferma di quanto esposto la banca convenuta fa rilevare che l'opponente, ben consapevole del proprio inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la Banca, ha anche presentato all'Istituto di Credito una proposta di piano di rientro, proposta che veniva accettata dalla Banca convenuta.

Sentenza, Tribunale di Pavia, Giudice Antonio Codega, n. 500 del 26 maggio 2020

Il precetto e la procedura esecutiva conseguivano proprio al mancato rispetto di tale piano.

BANCA contestava di aver mai applicato interessi anatocistici e/o usurari, illustrando le previsioni contrattuali in materia di interesse cui si contrappongono le contestazioni assolutamente generiche della MUTUATARIA.

In merito alla dedotta nullità dell'atto di precetto per vizio di forma la banca convenuta fa rilevare che l'atto di precetto opposto contiene l'avvertimento rivolto al debitore della facoltà di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento alla pag. 2, con conseguente infondatezza dell'eccezione e si oppone all'ammissione della consulenza tecnica in quanto esplorativa.

Con ordinanza in data 25 maggio 2016 il Giudice, dato atto che i presupposti del *periculum in mora* e del *fumus* non vengono specificamente argomentati ed illustrati in ordine alla concreta situazione dell'opponente, rigettava l'istanza di sospensione.

La causa veniva poi istruita mediante consulenza tecnica contabile sul seguente quesito: *“proceda il CTU, sulla base della documentazione in atti, e del riesame dell'intero rapporto, secondo i dettami legislativi e giurisprudenziali, alla rideterminazione del saldo finale del mutuo in contestazione, sulla base dei seguenti criteri orientativi: - verifichi se gli interessi applicati dalla banca superino il tasso soglia, in violazione della legge n. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione, applicabili, razione temporis, al rapporto in contestazione, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di “interpretazione autentica” di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in legge n. 24/2001, e all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi, moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con gli artt. 644, commi 3 e 4, c.p., 2, comma 4, l. n. 108/1996, e 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 (norma di “interpretazione autentica”)*.

La consulenza tecnica veniva depositata il 6 ottobre 2017 e dopo aver effettuato le verifiche previste nel quesito concludeva come segue:

“In relazione alla verifica di conformità dell'I.S.C / T.A.E.G. in atti rispetto a quello effettivo, il C.T.U. rileva che il contratto in esame non riporta il valore del tasso annuo effettivo globale / indicatore sintetico di costo e non è pertanto possibile verificare l'aderenza del dato contrattuale a quello fattuale. La mancata indicazione nell'atto di mutuo del valore dell'I.S.C. / T.A.E.G. non è tuttavia in contrasto con le disposizioni legislative pro tempore vigenti, con conseguente inapplicabilità del tasso sostitutivo minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto.

Il tasso di interesse effettivo globale T.E.G. alla data di stipula dell'atto, pari all'8,31%, era inferiore al tasso soglia per la categoria “mutui” per il II trimestre 1998, pari al 12,435%. Poiché per effetto delle oscillazioni subite dalla soglia in alcuni periodi il T.E.G. è successivamente risultato essere superiore al limite ex art. 2 L. 108/1996, si è manifestata la necessità di operare il ricalcolo del saldo dei rapporti fra le parti nei limiti del tasso soglia. Considerata l'incertezza in ordine all'applicabilità agli interessi moratori nel contratto di mutuo del novellato all'art. 120 T.U.B. ad opera della L. 147/2013, si è ritenuto di formulare, per il periodo successivo all'1.1.2014, due distinte ipotesi di calcolo: nell'IPOTESI I gli interessi moratori sono stati quantificati sulle sole quote capitale arretrate, mentre nell'IPOTESI II sull'importo complessivo delle rate, e quindi anche sulla quota interessi.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Per effetto dei conteggi eseguiti risulta che al 22.12.2015, data di effettuazione dell'ultimo pagamento da parte del debitore documentato in atti, il credito del convenuto istituto di credito era pari:

- nell'IPOTESI I ad Euro 24.393,04;
- nell'IPOTESI II ad Euro 24.432,22”;

Le considerazioni della banca convenuta relative all'inconferenza della normativa sugli obblighi di informativa precontrattuale rispetto all'ipotesi in esame appaiono condivisibili. L'accollo è infatti definito dal codice civile (art. 1273 C.C.) come un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, efficace a prescindere dall'adesione del creditore. Alla bilateralità consegue l'estraneità del creditore all'accollo stesso.

Il creditore non è legittimato ad opporsi all'accollo né ha alcun interesse a farlo dato che il debitore originario non viene liberato e viene informato dell'accollo ad accordo già concluso.

Ipotizzare un qualsivoglia onere di informativa del creditore nei confronti dell'accollante rispetto ad un mutuo già stipulato che viene accollato senza un preventivo avviso, senza necessità di consenso e senza possibilità di opposizione è evidentemente assurdo.

Neppure può ritenersi che sussistano motivi per affermare la nullità del contratto di mutuo che, stipulato nel 1998 era conforme alla normativa vigente all'epoca della stipula.

L'eccezione formale di nullità del precetto per l'asserita carenza dell'avvertimento rivolto al debitore della facoltà di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice è infondata nei fatti e, considerata la facilità di verificare la presenza o meno dell'avvertimento, appare anche proposta in malafede.

La banca convenuta ha prodotto in giudizio il precetto notificato che contiene l'avvertimento previsto dalla vigente normativa.

Per quanto concerne gli interessi la consulenza tecnica ha accertato che gli interessi pattuiti non erano, al momento della stipulazione del mutuo, usurari dato che erano inferiori al tasso soglia. Sono stati invece rilevati superamenti del tasso soglia in corso di esecuzione del contratto.

I contrasti giurisprudenziali sulla possibilità di esistenza della c.d. “usura sopravvenuta”, che dovrebbe verificarsi quando interessi che non esano usurari al momento della pattuizione superiori al tasso soglia lo divengano in corso di esecuzione del contratto sono stati recentemente risolti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 che si fonda sulla norma di interpretazione autentica - avente efficacia retroattiva - di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, nella quale è stato chiarito che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

La Relazione governativa di accompagnamento del menzionato decreto legge chiariva che l'intento del legislatore è stato quello di escludere radicalmente, non soltanto la possibilità di applicare la legge n. 108 del 1996 ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, ma anche l'ammissibilità dell'ipotesi di usura sopravvenuta, concernente i contratti stipulati dopo tale data. Esclusa l'applicabilità della l. 108 ai casi di usura cd. sopravvenuta, dunque, il giudizio di usurarietà investe esclusivamente il momento della pattuizione degli interessi

Sentenza, Tribunale di Pavia, Giudice Antonio Codega, n. 500 del 26 maggio 2020

(quindi, il tasso soglia vigente al momento della pattuizione degli stessi). Assume pertanto preminenza il profilo volontaristico che conduce all'affermazione della responsabilità dell'agente in base al principio di auto responsabilità contrattuale prima citato. Rilievo alcuno è riservato, invece, al successivo momento della corresponsione degli interessi anche nelle ipotesi in cui i detti interessi siano divenuti ultra legali. La norma di interpretazione autentica non è stata immune da critiche. Infatti, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità avente ad oggetto la violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 29/2002 ha ritenuto costituzionalmente legittimo ovvero ragionevole la legge di interpretazione autentica ed infatti sancisce che *“E' costituzionalmente legittimo l'art. 1 comma 1 della legge 24/2001, nella parte in cui con norma di effettiva interpretazione autentica che non supera le possibilità semantiche delle disposizioni interpretate, esclude la natura usuraria degli interessi originariamente non usurari che, per effetto della caduta del tasso medio, successivamente superino il limite di legge”*.

A tal proposito, la sentenza delle Sezioni Unite ripercorre brevemente il contrasto sorto tra due orientamenti delle sezioni semplici della Corte di Cassazione.

Un primo orientamento, fedele alla lettura che il legislatore fornisce della l. 108, ne disconosce l'applicabilità alle ipotesi di usura sopravvenuta.

Un secondo orientamento, viceversa, ha ritenuto applicabile la legge antiusura alle pattuizioni di interessi precedenti alla sua entrata in vigore e ancora in corso.

Quest'ultimo orientamento si fonda su una vasta speculazione dottrina secondo cui mentre l'usura originaria è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 644 c.p. e civilmente con la gratuità del mutuo, invece, l'usura sopravvenuta assumerebbe rilevanza esclusivamente come illecito civile. Quest'ultima forma di illiceità è variamente qualificata dalla giurisprudenza in termini di nullità o inefficacia con effetti *ex nunc*, ma comporta, in ogni caso, la sostituzione automatica della clausola contrattuale ai sensi dell'art 1339 c.c. (secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale).

Secondo questo orientamento, ai fini del giudizio di usurarietà, non si può non riconoscere rilevanza al momento della corresponsione degli interessi (momento funzionale ed esecutivo del contratto).

Sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermato che, anche alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore, sarebbe irragionevole e incongruo sostenere l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi divenuti comunque usurari, per effetto del sopraggiunto ribasso del tasso soglia.

Le Sezioni Unite invece aderiscono al primo orientamento esposto. Infatti, il giudice è vincolato in maniera imprescindibile all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c., come modificati dalla l. n. 108/1996, imposta dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 394/2000 che, peraltro, ha superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale.

Il Supremo Consesso ritiene destituita di ogni fondamento la tesi che predica l'illiceità degli interessi divenuti, *in executivis*, ultra legali perché prescinde dalla normativa dettata dagli art. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.

Osserva il Supremo consesso che l'art. 644 comma 3 c.p. è la sola disposizione che *“contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità”*. Anche l'art. 1815 c.c. nel sanzionare l'usura

Sentenza, Tribunale di Pavia, Giudice Antonio Codega, n. 500 del 26 maggio 2020

“presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata da meccanismo previsto dalla l. 108”.

Non esiste, dunque, un giudizio di usurarietà che non si fondi sull'art. 644 c.p., la cui applicazione è ancorata alla interpretazione fornita dal legislatore con la legge n. 24 del 2001. *“Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”*

Questo giudice condivide pienamente l'orientamento delle Sezioni Unite, in quanto perfettamente aderente alla normativa in materia come interpretata dallo stesso legislatore e confermata dal vaglio positivo dalla Corte Costituzionale, rientrando le modificazioni dei tassi di interesse nell'alea normale del contratto di mutuo.

P.Q.M.

- 1) Rigetta le domande di parte attrice opponente;
 - 2) Condanna parte attrice opponente a rimborsare alla convenuta le spese di questo procedimento che liquida in complessive € 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e C.P.A.
 - 3) Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio pari ad € 3.539,96 per onorari oltre IVA e contributo previdenziale come per legge.
- Pavia 17 marzo 2020

Il Giudice
Antonio Codega

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*